

Legge sul finanziamento delle organizzazioni turistiche (LFOT)

del ...

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,

visti gli art. 31 e 94 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del ...,

decide:

I. Disposizioni generali

Art. 1

¹ La legge serve a finanziare lo sviluppo del turismo e il marketing turistico interaziendale nel Cantone. Scopo

² A questo scopo il Cantone riscuote una tassa turistica.

³ È espressamente fatto salvo l'utilizzo di altri mezzi cantonali per finanziare il turismo.

Art. 2

I concetti con significati particolari utilizzati nella presente legge vengono definiti nell'appendice I. Concetti

Art. 3

¹ Le organizzazioni turistiche provvedono allo sviluppo e al marketing turistici di una determinata regione. Tra i loro compiti rientrano in particolare: Organizzazioni turistiche

- a) la gestione integrale dei prodotti e del turismo;
- b) l'elaborazione del mercato orientata alla vendita in Svizzera e all'estero, coordinata con Grigioni Vacanze, Svizzera Turismo e altri intermediari, quali operatori turistici e simili;
- c) il controllo del marketing e la promozione del management di qualità;
- d) lo sviluppo e l'allestimento di offerte turistiche coordinate con fornitori di prestazioni locali, come alloggiatori, impianti di risalita e simili;
- e) la garanzia dell'informazione e dell'assistenza agli ospiti a livello locale, in collaborazione con i fornitori di prestazioni turistiche;
- f) la determinazione e il coordinamento della ripartizione dei compiti turistici insieme ai comuni di una regione turistica, in particolare per quanto riguarda sviluppo e manutenzione dell'infrastruttura turistica.

² Le organizzazioni turistiche si accordano con i comuni sulla concreta ripartizione dei compiti e sulla destinazione del provento netto dalla tassa turistica.

³ Le organizzazioni turistiche devono garantire un adempimento e un'organizzazione adeguati, in particolare per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, la gestione, l'allestimento dei prodotti, l'elaborazione del mercato, la vendita e il controllo.

⁴ L'autorità cantonale competente decide:

- a) se un'organizzazione turistica soddisfi nel singolo caso i criteri indicati dalla legge e se quindi sia legittimata a utilizzare i proventi netti dalla tassa turistica cantonale, nonché
- b) nei casi in cui le organizzazioni turistiche e i comuni non raggiungano un'intesa riguardo alla ripartizione dei compiti e alla destinazione dei proventi della tassa turistica ai sensi del capoverso 2.

Art. 4

Diritto sussidiario Per le questioni non contemplate dalla presente legge o dalle relative disposizioni esecutive fanno stato, a titolo complementare, le disposizioni della legislazione cantonale sulle imposte.

II. Assoggettamento alla tassa

Art. 5

Soggetti Sono assoggettati alla tassa i seguenti beneficiari diretti o indiretti del turismo:

- a) imprese vicine al turismo;
- b) esercizi ricettivi;
- c) alloggiatori a scopo non commerciale;
- d) persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati e i loro familiari.

Art. 6

Eccezioni ¹ Sono esentati dalla tassa turistica:

- a) le organizzazioni turistiche, nonché l'ente "Grigioni Vacanze";
- b) le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati per quanto riguarda fondi non urbanizzati, in particolare capanne sui monti, capanne di caccia, rifugi e simili;
- c) contribuenti esclusi dalle imposte dirette, per quanto non entrino in concorrenza con offerenti privati a seguito di un'attività imprenditoriale sul mercato.

² Dopo aver sentito le organizzazioni turistiche o i comuni, l'autorità cantonale competente può autorizzare altre eccezioni. Tali eccezioni possono essere concesse in particolare per contribuenti che, a causa della

capacità economica molto scarsa, si vedrebbero notevolmente ostacolati nel loro sviluppo economico.

III. Oggetto della tassa

Art. 7

L'oggetto della tassa è costituito dal beneficio turistico diretto o indiretto. Beneficio turistico

IV. Basi di calcolo

Art. 8

¹ Tutti i contribuenti, ad eccezione dei familiari, versano una forfetaria di base annua. Nei rapporti di comproprietà o di proprietà indivisa su fondi è dovuta un'unica forfetaria di base annua. Forfetaria di base

² I contribuenti con più punti di riferimento (sede e stabilimento d'impresa e simili) all'interno del Cantone versano la forfetaria di base unitaria

- a) nel comune in cui si trova la loro sede/il loro domicilio o, per le imprese di altri Cantoni, nel comune in cui si trova il loro stabilimento d'impresa più grande (imprese vicine al turismo o esercizi ricettivi) oppure
- b) nel comune in cui si trova la maggiore superficie abitabile netta (alloggiatori a scopo non commerciale e persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati).

Art. 9

¹ Ad eccezione della forfetaria di base, la tassa turistica viene calcolata in modo variabile e stabilita annualmente in considerazione delle basi di calcolo seguenti: Parte variabile

- a) per le imprese vicine al turismo:
in ragione dell'intera massa salariale AVS, rispettivamente dell'intero reddito soggetto all'AVS¹;
- b) per gli esercizi ricettivi:
in ragione dell'intera massa salariale AVS, rispettivamente dell'intero reddito soggetto all'AVS², nonché in ragione della superficie abitabile netta (gestori di abitazioni di vacanza a scopo commerciale), del numero di camere (alberghi, ostelli per la gioventù), del numero di posti letto (alloggi per gruppi) o delle piazzole presenti nel Cantone (campeggi);
- c) per gli alloggiatori a scopo non commerciale:

¹ Art. 5 e 9 LAVS, RS 831.10

² Art. 5 e 9 LAVS, RS 831.10

in ragione del numero di camere che servono a scopi di vacanza o di svago;

- d) per persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati:
in ragione della superficie abitabile netta dello spazio abitativo che serve a scopi di vacanza o di svago situato nel Cantone.

² Nel caso di contribuenti esercitanti un'attività lucrativa indipendente che gestiscono un'impresa vicina al turismo o un esercizio ricettivo, la parte variabile della tassa turistica viene calcolata sulla base della decisione provvisoria concernente i contributi AVS, a meno che un tale contribuente non richieda che il calcolo venga effettuato sulla base della decisione definitiva concernente i contributi AVS.

³ In caso di particolari modelli commerciali (outsourcing e simili), la base di calcolo può venire stimata dall'autorità cantonale competente.

Art. 10

Estensione dell'assoggettamento oggettivo

¹ L'estensione dell'assoggettamento e della base di calcolo oggettivi si conforma ai principi del diritto cantonale, intercantonale e internazionale in materia di doppia imposizione.

² Nel caso di contribuenti le cui cifre d'affari d'esportazione determinano una riduzione del beneficio turistico, l'autorità cantonale competente riduce adeguatamente la base di calcolo. Di norma è determinante il rapporto tra la quota esterna e quella interna al Cantone. Nella determinazione delle quote ci si deve basare su parametri chiave adeguati (cifra d'affari, numero di dipendenti e simili).

V. Aliquote contributive

Art. 11

Forfetaria di base

Il Governo stabilisce la forfetaria di base. Essa ammonta al massimo a 200 franchi.

Art. 12

Parte variabile
1. Imprese vicine al turismo

Per le imprese vicine al turismo fanno stato le aliquote in per mille conformemente all'appendice II alla presente legge.

Art. 13

2. Esercizi ricettivi

¹ Per gli esercizi ricettivi valgono le aliquote in per mille conformemente all'appendice II (concernenti massa salariale AVS/reddito soggetto all'AVS), nonché gli importi in franchi conformemente all'appendice III (concernenti superficie abitabile netta, camere, posti letto e piazzole) alla presente legge.

² Il Governo può inoltre graduare la tassa secondo classi di comfort.

Art. 14

Per gli alloggiatori a scopo non commerciale fanno stato gli importi in franchi conformemente all'appendice III alla presente legge.

3. Alloggiatori a scopo non commerciale

Art. 15

¹ Per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati fanno stato gli importi in franchi conformemente all'appendice III alla presente legge.

4. Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati

² Il calcolo secondo il capoverso 1 si basa sulla situazione media relativa all'occupazione. Se la situazione di un contribuente diverge notevolmente dalla situazione media, su richiesta, l'autorità cantonale competente può ridurre adeguatamente la tassa turistica in considerazione del principio del beneficio/del vantaggio.

³ Se un determinato spazio abitativo viene utilizzato da una persona giuridica o fisica che per quanto riguarda questo spazio è sia utente dell'abitazione per scopi privati sia alloggiatore a scopo non commerciale, la tassa turistica viene riscossa solo in ragione del tipo di utilizzo preponderante. In assenza di una prova contraria da parte del contribuente, si presume un utilizzo dell'abitazione per scopi privati.

Art. 16

¹ I comuni associati a un'organizzazione turistica possono prevedere nella loro legislazione un supplemento fino al massimo all'80 per cento o una riduzione fino al massimo al 30 per cento sulla tassa turistica (esclusa la forfetaria di base) riscossa nel loro territorio. In casi motivati, il Governo può accordare eccezioni a questa percentuale massima, rispettivamente minima.

Supplemento e riduzione comunale

² Per questo supplemento o questa riduzione comunale fanno stato tutte le disposizioni della presente legge.

³ Una riduzione comunale è ammissibile soltanto se il comune mette a disposizione delle organizzazioni interessate la differenza risultante dalla riduzione ricorrendo ad altri mezzi.

Art. 17

¹ Il Governo può procedere ad aumenti o riduzioni lineari fino al massimo al 20 per cento della forfetaria di base, nonché di tutte le aliquote contributive variabili della presente legge. Nel fare ciò tiene conto in particolare del rincaro e delle mutate condizioni quadro economiche.

Competenze del Governo

² Il Governo determina le regioni o i comuni con una differente dipendenza dal turismo. Esso attribuisce ogni comune del Cantone a una delle nove classi contributive indicate nelle appendici II e III.

VI. Vincolo della destinazione

1. VINCOLO MATERIALE

Art. 18

Destinazione vincolata nell'interesse dei contribuenti

¹ Dopo deduzione delle spese d'esecuzione, il provento netto della tassa turistica rimanente viene utilizzato per finanziare spese nell'interesse e a beneficio dei contribuenti. Esso non può essere utilizzato per finanziare compiti cantonali o comunali ordinari.

² Nell'interesse e a beneficio di imprese vicine al turismo, di esercizi ricettivi e di alloggiatori a scopo non commerciale, vengono attuate spese in particolare per finanziare il marketing turistico.

³ Nell'interesse e a beneficio delle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati, vengono attuate spese in particolare per finanziare lo sviluppo del turismo. Tra queste figurano segnatamente la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e la gestione di offerte turistiche (infrastrutture e servizi) sul posto.

⁴ L'utilizzo della tassa turistica è considerato spesa vincolata ai sensi del referendum finanziario.

2. VINCOLO GEOGRAFICO

Art. 19

Utilizzo geografico dei mezzi e organizzazioni turistiche

¹ Dopo deduzione delle spese d'esecuzione, l'autorità cantonale competente assegna il provento netto della tassa turistica rimanente a una o più organizzazioni turistiche designate dal comune.

² Nell'assegnazione dei mezzi si deve tenere conto della provenienza geografica dei proventi netti, nel senso che i proventi generati dalla tassa turistica in un determinato comune o in una determinata regione devono riconfluire allo stesso comune, rispettivamente nella stessa regione.

³ Se un comune all'interno di una determinata regione riscuote un supplemento sulla tassa turistica ai sensi dell'articolo 16, il provento netto deve riconfluire allo stesso comune o venire utilizzato dalle organizzazioni turistiche in considerazione degli interessi di questo comune.

Art. 20

Comuni/regioni che forniscono prestazioni preliminari

¹ I proventi netti generati dalla tassa turistica riscossa nei comuni o nelle regioni che forniscono prestazioni preliminari vengono utilizzati in deroga all'articolo 19 capoverso 2. Essi vengono suddivisi e vanno ad alimentare, in quote differenti,

- a) i comuni / le regioni che forniscono prestazioni preliminari, nonché
- b) un "fondo per progetti turistici di interesse sovregionale" (fondo per il turismo).

² Il Governo stabilisce l'entità delle quote conformemente al capoverso 1.

Art. 21

¹ In assenza dell'adesione di un comune a una determinata organizzazione turistica, a questo comune viene attribuita una quota del 60 per cento dei proventi netti generati sul suo territorio dalla tassa turistica. Assenza di un'adesione a organizzazioni turistiche

² L'autorità cantonale competente, può attribuire a una o più organizzazioni idonee i proventi netti rimanenti generati dalla tassa turistica. Va osservato l'articolo 18.

³ Se non è opportuno che il comune designi un'organizzazione turistica, l'autorità cantonale competente decide, su proposta del comune, in merito all'utilizzo dei proventi netti rimanenti generati dalla tassa turistica sul suo territorio. Sentito il comune, l'autorità cantonale competente decide in merito all'appropriato utilizzo dei mezzi, in considerazione dell'articolo 18.

⁴ Questa disposizione non vale per i comuni e le regioni che forniscono prestazioni preliminari.

Art. 22

¹ Il fondo per il turismo ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 frase 2 lettera b permette di finanziare progetti turistici sovraregionali, in singoli casi anche regionali, di maggiori dimensioni miranti ad aumentare la competitività del turismo nel Cantone. Fondo per il turismo

² Le organizzazioni turistiche, nonché l'ente "Grigioni Vacanze" possono presentare all'autorità cantonale competente richieste di mezzi dal fondo per il turismo, inoltrando un progetto.

³ Nell'impiego dei mezzi va osservato l'articolo 18.

VII. Tassazione e riscossione

Art. 23

¹ Il periodo di contribuzione e di tassazione è rappresentato dall'anno civile, il periodo di computo dall'anno precedente (tassazione praenumerando). La legislazione d'esecuzione disciplina le eccezioni, in particolare a seguito del nuovo assoggettamento. Principi

² In deroga al capoverso 1, il Governo può disciplinare il calcolo temporale secondo il sistema della tassazione postnumerando.

Art. 24

¹ I contribuenti devono fornire gratuitamente alle autorità incaricate dell'esecuzione della tassa turistica le informazioni necessarie per la riscossione della tassa e devono garantire i necessari diritti di presa in visione. Rilevamento e determinazione dei dati per la tassazione

² I contribuenti devono collaborare in particolare al rilevamento e alla determinazione delle basi di calcolo che li riguardano, nonché di altri dati rilevanti ai fini della tassazione. Ciò riguarda segnatamente il rilevamento e la determinazione

- a) della massa salariale AVS e del reddito soggetto all'AVS;
- b) del numero di camere, posti letto e piazzole;
- c) delle dimensioni della superficie abitabile netta;
- d) dei dati rilevanti ai fini della tassazione relativi a collaboratori temporanei prestati da terzi, nonché
- e) della categoria di comfort per esercizi alberghieri e simili.

³ Il rilevamento delle basi di calcolo e degli altri dati rilevanti ai fini della tassazione deve avvenire la prima volta al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Negli anni seguenti, i contribuenti devono dare seguito a eventuali obblighi di notifica, periodicamente o su richiesta dell'autorità cantonale competente, a seconda del tipo di base di calcolo.

⁴ L'autorità cantonale competente può procedere direttamente presso i contribuenti ai rilevamenti e ai controlli necessari per la corretta determinazione della tassa turistica.

⁵ Allo scopo di rilevare i dati relativi a persone e oggetti rilevanti per la tassa turistica, l'autorità cantonale competente può utilizzare i dati delle autorità e dei registri seguenti; l'accesso ai dati può avvenire in procedura di richiamo:

- a) Ufficio delle stime
- b) Registro fiscale
- c) Registro degli abitanti
- d) Registro degli oggetti dei comuni

⁶ Terzi sono tenuti a rilasciare le attestazioni necessarie per il rilevamento dei dati.

Art. 25

Notifica

Le basi di calcolo e gli altri dati rilevanti ai fini della tassazione vanno notificati ai contribuenti mediante decisione di tassazione.

Art. 26

Basi temporali

Il Governo disciplina le basi temporali della tassa turistica. Nel fare questo vanno considerati in particolare i principi della riscossione delle tasse in ragione del beneficio generato dal turismo, della capacità economica, nonché della praticabilità.

Art. 27

Tassazione d'ufficio

Alle condizioni di cui all'articolo 131 LIG, l'autorità cantonale competente può procedere a una tassazione d'ufficio.

Art. 28

¹ L'autorità cantonale competente può condonare del tutto o in parte spese o multe se il contribuente è venuto a trovarsi in una situazione di bisogno o se il pagamento dell'importo dovuto gli cagionerebbe gravi difficoltà per altre ragioni. Condono

² La richiesta di condono deve essere inoltrata con una motivazione scritta e allegando i necessari mezzi di prova. Non si può entrare nel merito di una domanda di condono presentata soltanto dopo l'avvio dell'esecuzione.

Art. 29

¹ Il Governo può affidare compiti esecutivi, in particolare la verifica della plausibilità in caso di mutazione di dati, a comuni, circoli e ad altri enti ad amministrazione autonoma. Delega di compiti esecutivi

² Questi comunicano gratuitamente all'autorità cantonale competente circostanze loro note e rilevanti ai fini delle tasse.

VIII. Ulteriori disposizioni**Art. 30**

¹ Contro decisioni dell'autorità cantonale competente è data facoltà di reclamo scritto all'autorità decidente, entro 30 giorni dal recapito. Rimedi giuridici

² Contro decisioni su reclamo è data facoltà di ricorso scritto al Tribunale amministrativo, entro 30 giorni dal recapito.

Art. 31

¹ Se sulla base di fatti o mezzi di prova ignoti al momento della tassazione risulta che si è a torto rinunciato a una tassazione o che una tassazione passata in giudicato è incompleta, la tassa turistica non riscossa o riscossa in misura insufficiente e i relativi interessi vengono riscossi come ricupero d'imposta. Infrazioni
Entità della pena

² Chi, intenzionalmente o per negligenza, commette un'infrazione alla presente legge, a prescrizioni che si basano su di essa o a una decisione notificata con rimando alla comminatoria di pena del presente articolo è punito dall'autorità cantonale competente con una multa fino a 10 000 franchi.

³ Chi, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che si rinunci a torto a una tassazione o che una tassazione passata in giudicato risulti incompleta è punito dall'autorità cantonale competente con una multa.

⁴ Di regola, la multa conformemente al capoverso 3 è pari alla tassa turistica sottratta. Essa può essere ridotta a un terzo in caso di lieve colpa e aumentata fino al triplo in caso di grave colpa.

⁵ In caso di autodenuncia, la multa conformemente al capoverso 3 è ridotta a un quinto della tassa turistica sottratta.

Aziende commerciali	<p>Art. 32</p> <p>Se si incorre in un'infrazione all'atto di sbrigare la pratica di una persona giuridica o altrimenti esercitando funzioni d'affari o di servizio per terzi, le disposizioni penali sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in loro nome.</p>
Vigilanza	<p>Art. 33</p> <p>¹ L'autorità cantonale competente vigila sull'esecuzione della presente legge.</p> <p>² I comuni e le organizzazioni turistiche incaricati dell'esecuzione della presente legge devono permettere all'autorità cantonale competente di prendere visione degli atti e fornirle le informazioni necessarie affinché possa adempiere alla sua funzione di vigilanza.</p> <p>³ L'autorità cantonale competente deve sentire periodicamente i comuni in merito all'adempimento dei compiti da parte delle organizzazioni turistiche.</p> <p>⁴ Se la presente legge viene violata da beneficiari di mezzi della tassa turistica, l'attribuzione dei mezzi dalla tassa turistica può avvenire in deroga agli articoli 19 e 21.</p>
Analisi degli effetti	<p>Art. 34</p> <p>¹ Sette anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Gran Consiglio un'analisi degli effetti della presente legge.</p> <p>² Nel quadro dell'analisi degli effetti, il Governo si esprime in forma adeguata in particolare</p> <ul style="list-style-type: none">a) in merito allo sviluppo delle organizzazioni turistiche e al loro marketing interaziendale (articolo 1), segnatamente anche in relazione a regioni turistiche comparabili in Svizzera e all'estero, nonchéb) in merito all'importanza economica della tassa turistica e al suo effetto nel raggiungimento dell'obiettivo. <p>³ Per allestire i documenti e le basi statistiche necessarie per un'analisi degli effetti significativa, le persone e le organizzazioni incaricate dall'autorità cantonale competente hanno il diritto di richiedere informazioni e prendere visione degli atti, nonché di rilevare dati statistici presso i contribuenti e i comuni. I dati rilevati ai sensi del presente capoverso sono accessibili sotto forma di valutazioni statistiche anche ai comuni, alle organizzazioni turistiche, nonché all'ente "Grigioni Vacanze".</p> <p>⁴ Le misure decise a seguito dell'analisi degli effetti vanno attuate entro due anni.</p>

IX. Disposizioni finali**Art. 35**

Una tassa di soggiorno, una tassa sullo sport o una tassa simile riscossa durante un periodo transitorio di quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e dichiarata separatamente a livello contabile rimane all'esercizio ricettivo. Regolamentazione transitoria

Art. 36

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

¹ Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC) del 31 agosto 2006

Modifica del diritto previgente, entrata in vigore

Articolo 2 capoverso 3

Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:

- a) un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
- b) una tassa di soggiorno, **se il Cantone non riscuote una tassa turistica cantonale;**
- c) una tassa di promozione turistica, **se il Cantone non riscuote una tassa turistica cantonale.**

Articolo 22 capoverso 1

Il comune può riscuotere una tassa di soggiorno, **se il Cantone non riscuote una tassa turistica cantonale;**

Articolo 23 capoverso 1

Il comune può riscuotere una tassa di promozione turistica, **se il Cantone non riscuote una tassa turistica cantonale;**

² Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 31 agosto 2006

Articolo 9 capoverso 1 lettera c

l'approvazione del preventivo e del conto d'esercizio, nonché la determinazione del tasso delle imposte **e del supplemento o della riduzione comunale sulla tassa turistica cantonale.**

³ Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Appendice I**Definizioni**

Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:

- a) *Imprese vicine al turismo*: le persone giuridiche con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone, nonché le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente con domicilio, dimora fiscale, impresa commerciale o stabilimento d'impresa nel Cantone, che traggono direttamente o indirettamente vantaggio dal turismo e che non forniscono prestazioni alberghiere.
- b) *Esercizi ricettivi*: le persone giuridiche con sede, amministrazione effettiva o stabilimento d'impresa nel Cantone, nonché le persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa indipendente con domicilio, dimora fiscale, impresa commerciale o stabilimento d'impresa nel Cantone, che forniscono principalmente prestazioni alberghiere.
- c) *Alloggiatori a scopo non commerciale*: proprietari e usufruttuari/usuarios di spazi abitativi situati nel Cantone, che, senza un'organizzazione commerciale, vengono locati con regolarità e dietro compenso per scopi di vacanza o di svago a persone senza domicilio o dimora fiscale nel comune.
- d) *Persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati*: proprietari e usufruttuari/usuarios di spazi abitativi situati nel Cantone utilizzati per scopi di vacanza o di svago privati e che non costituiscono per il proprietario o l'usufruttuario/l'usuario un domicilio o una dimora fiscale nel comune.
- e) *Membri della famiglia*: il coniuge/partner registrato/concubino, i genitori, i nonni, i figli, i fratelli o le sorelle con rispettivi coniugi e figli. Nell'obbligo fiscale, i familiari vengono rappresentati dalle persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati. Se non indicato diversamente nella presente legge, il termine di persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati conformemente alla lettera d include anche i rispettivi familiari.
- f) *Organizzazione turistica*: sono considerate organizzazioni turistiche le organizzazioni di gestione delle destinazioni (OGD) e le organizzazioni turistiche regionali (OTReg), che si differenziano per quanto riguarda i loro compiti e le loro dimensioni. Una OGD dispone di un budget per il marketing nell'ordine di almeno 4 – 7 milioni di franchi e comprende la capacità di letti di una regione turistica che permette di raggiungere ogni anno approssimativamente 2 milioni di pernottamenti in esercizi ricettivi e nelle abitazioni locate. Una OTReg non effettua direttamente il marketing, bensì lo delega in forma adeguata a una OGD o a un'altra organizzazione di marketing, mettendo a disposizione a questo scopo almeno 200'000 franchi.

- g) *Spazio abitativo*: ogni spazio utilizzabile per il pernottamento o il soggiorno. Vi rientrano in particolare case, appartamenti, camere, costruzioni mobiliari, capanne sui monti, camper stanziali, piazzole per tende e roulotte, installazioni di campeggio permanente e simili.
- h) *Alloggi per gruppi*: esercizi ricettivi in cui la maggior parte delle camere ha più di quattro letti/posti letto.
- i) *Beneficio turistico*: per le imprese vicine al turismo, gli esercizi ricettivi, nonché per alloggiatori a scopo non commerciale, in particolare la possibilità di beneficiare delle condizioni quadro economiche create o migliorate grazie al turismo; per le persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati in particolare la possibilità di sfruttare infrastrutture e servizi turistici.
- j) *Comuni/regioni che forniscono prestazioni preliminari*: comuni e regioni la cui economia beneficia in misura importante del turismo in altri comuni/altre regioni del Cantone.

Appendice II

Aliquote in per mille per imprese vicine al turismo ed esercizi ricettivi
(massa salariale AVS o reddito soggetto all'AVS)

Abgabeklasse	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Branche									
Settore immobiliare	1.45%	1.33%	1.20%	1.06%	0.91%	0.77%	0.64%	0.52%	0.47%
Banche	1.05%	0.95%	0.84%	0.73%	0.62%	0.51%	0.42%	0.34%	0.30%
Produzione e distribuzione di energia elettrica e acqua	1.05%	0.89%	0.73%	0.60%	0.48%	0.38%	0.29%	0.23%	0.20%
Assicurazioni	0.73%	0.61%	0.50%	0.40%	0.32%	0.25%	0.20%	0.15%	0.13%
Prodotti alimentari e bevande, tabacco	0.73%	0.65%	0.57%	0.49%	0.41%	0.33%	0.27%	0.22%	0.19%
Impianti di risalita	0.65%	0.64%	0.63%	0.62%	0.61%	0.59%	0.56%	0.53%	0.52%
Comunicazioni senza posta	0.60%	0.52%	0.44%	0.37%	0.30%	0.24%	0.19%	0.15%	0.13%
Industria alberghiera	0.56%	0.56%	0.55%	0.55%	0.54%	0.52%	0.51%	0.49%	0.47%
Trasporti ferroviari e altri trasporti regolari	0.55%	0.52%	0.48%	0.44%	0.39%	0.35%	0.30%	0.25%	0.23%
Noleggio di beni mobili	0.54%	0.50%	0.45%	0.40%	0.35%	0.29%	0.24%	0.20%	0.18%
Commercio al dettaglio, riparazioni	0.54%	0.50%	0.46%	0.41%	0.36%	0.31%	0.26%	0.22%	0.20%
Altro trasporto di persone	0.53%	0.50%	0.46%	0.42%	0.37%	0.32%	0.27%	0.23%	0.20%
Ristorazione	0.50%	0.47%	0.45%	0.42%	0.38%	0.34%	0.30%	0.26%	0.24%
Agenzie di viaggio	0.46%	0.42%	0.37%	0.32%	0.28%	0.23%	0.19%	0.15%	0.14%

Abgabeklasse	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Branche									
Servizi alle imprese	0.42%	0.37%	0.32%	0.27%	0.22%	0.18%	0.14%	0.11%	0.10%
Settore edile e settori affini	0.42%	0.38%	0.33%	0.29%	0.24%	0.20%	0.16%	0.13%	0.12%
Commercio all'ingrosso	0.42%	0.37%	0.32%	0.27%	0.22%	0.18%	0.15%	0.12%	0.10%
Smaltimento delle acque di scarico, dei rifiuti solidi e simili	0.41%	0.37%	0.33%	0.29%	0.25%	0.21%	0.18%	0.14%	0.13%
Garage, stazioni di benzina	0.37%	0.32%	0.27%	0.23%	0.19%	0.15%	0.12%	0.09%	0.08%
Insegnamento	0.33%	0.29%	0.24%	0.20%	0.16%	0.13%	0.10%	0.08%	0.07%
Servizi alla persona	0.31%	0.28%	0.24%	0.20%	0.17%	0.14%	0.11%	0.09%	0.08%
Industria della carta, del cartone, editoria e industria grafica	0.30%	0.25%	0.21%	0.17%	0.13%	0.10%	0.08%	0.06%	0.05%
Sanità e assistenza sociale	0.29%	0.24%	0.20%	0.16%	0.13%	0.10%	0.08%	0.06%	0.05%
Attività ricreative, culturali e sportive	0.26%	0.24%	0.23%	0.21%	0.19%	0.16%	0.14%	0.12%	0.11%
Industria (produzione di beni)	0.24%	0.19%	0.15%	0.12%	0.09%	0.07%	0.06%	0.04%	0.04%
Agricoltura	0.17%	0.14%	0.12%	0.10%	0.08%	0.06%	0.05%	0.04%	0.03%

Appendice III

Aliquote contributive per esercizi ricettivi, alloggiatori a scopo non commerciale e persone che utilizzano un'abitazione per scopi privati

(superficie abitabile netta, camere, piazzole, posti letto)

Tipo di alloggio	Classi contributive								
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Settore alberghiero (fr. per camera)									
classe di comfort 1	654.00	649.00	642.00	633.00	621.00	606.00	587.00	564.00	550.00
classe di comfort 2	850.00	843.00	834.00	823.00	807.00	788.00	763.00	733.00	715.00
classe di comfort 3	1'112.00	1'103.00	1'091.00	1'076.00	1'056.00	1'030.00	998.00	958.00	935.00
classe di comfort 4	1'439.00	1'427.00	1'412.00	1'392.00	1'366.00	1'334.00	1'292.00	1'240.00	1'210.00
Abitazioni di vacanza commerciali (fr. per m²)									
	20.20	20.20	20.00	19.60	19.20	18.80	18.20	17.60	17.00
Campeggi (fr. per piazzola)									
	172.00	170.00	169.00	166.00	163.00	159.00	154.00	148.00	145.00
Alloggi per gruppi (fr. per posto letto)									
	88.00	87.00	86.00	85.00	83.00	81.00	79.00	76.00	74.00
Alloggiatori a scopo non commerciale (fr. per camera)									
	44.00	43.50	43.00	42.50	41.50	40.50	39.50	38.00	37.00
Persone che usano un'abitazione per scopi privati (fr. per m²)									
	10.10	10.10	10.00	9.80	9.60	9.40	9.10	8.80	8.50